



TTPCP; domanda di agevolazione per trasporti di animali di reddito

Richiedente (detentore del veicolo)



I veicoli di seguito elencati corrispondono a degli autocarri con la forma di carrozzeria „veicoli per il trasporto di bestiame“ oppure di trattori a sella sulla cui licenza di circolazione figura la menzione „può essere impiegato soltanto per il trasporto di bestiame“.

Questi veicoli vengono **esclusivamente** utilizzati per i trasporti di bestiame. Un diverso impiego dei veicoli corrisponde ad un'infrazione nel senso dell'articolo [20 capoverso 1](#) della Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (LTTP; RS 641.81) e comporta la revoca dell'agevolazione. Le modifiche d'impiego vanno notificate immediatamente a detta divisione.

Rimorchi / semirimorchi: essi vengono assoggettati alla tassa unitamente al veicolo trattore. I rimorchi / semirimorchi devono quindi assolutamente avere la forma di carrozzeria «trasporto di bestiame». Il traino di altri rimorchi / semirimorchi non è ammesso; in siffatti casi **decade** il diritto all'imposizione ridotta. La tassa viene riscossa posticipatamente e viene introdotta un'eventuale procedura penale.

N. di matricola	Targa di controllo	Genere di veicolo e forma di carrozzeria

Data	<div style="background-color: #cccccc; width: 100%; height: 20px;"></div>	Persona responsabile	<div style="background-color: #cccccc; width: 100%; height: 20px;"></div>
Persona di contatto			<div style="background-color: #cccccc; width: 100%; height: 20px;"></div>
E-Mail			<div style="background-color: #cccccc; width: 100%; height: 20px;"></div>

Per la direttiva e gli indirizzi vedi al tergo

Agevolazione autorizzata dal	<div style="background-color: #cccccc; width: 100%; height: 20px;"></div>	Incartamento	<div style="background-color: #cccccc; width: 100%; height: 20px;"></div>
Data	<div style="background-color: #cccccc; width: 100%; height: 20px;"></div>	Divisione Tasse sulla circolazione	<div style="background-color: #cccccc; width: 100%; height: 20px;"></div>

Direttiva «trasporti di animali di reddito»

In base all'articolo [45 capoverso 2](#) dell'Ordinanza sul traffico pesante ([OTTP, RS 641.811](#)) l' UDSC emana la seguente direttiva.

1 Basi legali

OTTP [Articolo 12 capoverso 2](#) e [12a](#)

LTTP [Articolo 20 capoverso 1](#)

2 Definizioni

2.1 Animali di reddito

Per animali di reddito s'intendono:

- gli animali della specie bovina
- gli animali della specie equina (ma non in veicoli per trasporto di cavalli)
- le pecore e le capre
- gli altri animali di reddito (bisonti, daini, cervi, lama e alpaca)
- i maiali
- i volatili
- i pesci da reddito

2.2 Veicoli per il trasporto di bestiame

Per veicoli per il trasporto di bestiame s'intendono:

- i veicoli la cui licenza di circolazione menziona la forma di carrozzeria «trasporto di bestiame»
- i trattori a sella destinati **esclusivamente** ai trasporti di bestiame sulla cui licenza di circolazione figura la menzione «Può essere impiegato soltanto per il trasporto di bestiame»
- i veicoli destinati al trasporto di volatili o di pesci con una struttura speciale che tenga conto delle norme relative alla protezione degli animali e all'igiene (le strutture speciali devono essere documentate mediante foto e/o disegni di costruzione)

3 Impegno

Il detentore del veicolo deve richiedere l'agevolazione all' UDSC. La richiesta dev'essere inoltrata all'atto di ogni messa in circolazione, anche se il rispettivo veicolo è stato messo fuori circolazione solo temporaneamente.

L' UDSC applica l'aliquota ridotta per principio a partire dalla data in cui l'impegno perviene all' UDSC.

L'impiego illecito del veicolo comporta la revoca dell'agevolazione. Una procedura penale resta riservata.

Indirizzi

Per e-mail (cantone d'immatricolazione):

AI, AR, BL, BS, Bùs, FL, GL, LU, NW, OW, SG, SO, TG, UR, ZG, ZH	AG, BE, FR, GE, GR, JU, NE, SH, SZ, TI, VD, VS	Veicoli stranieri
--	---	----------------------

Per principio, la richiesta dev'essere trasmessa elettronicamente

Per Posta:

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC, Tasse sulla circolazione
Taubenstrasse 16, 3003 Berna